



TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

Circolare n° 5 del 26/05/2017

| OGGETTO | SOGGETTI INTERESSATI |
|---|-------------------------|
| <u>LE PRINCIPALI NOVITA' FISCALI DEL DECRETO LEGGE 50/2017</u> | |
| 1. <u>Split Payment</u> | Titolari di Partita IVA |
| 2. <u>Detrazione dell'IVA</u> | Titolari di Partita IVA |
| 3. <u>Locazioni brevi</u> | Tutti |
| 4. <u>Definizione agevolata delle controversie tributarie</u> | Tutti |
| 5. <u>Deduzione ACE</u> | Titolari di Partita IVA |
| 6. <u>Patent Box</u> | Società |
| 7. <u>Transfer Pricing</u> | Società |
| 8. <u>Reclamo e mediazione nel contenzioso tributario</u> | Tutti |

1. SPLIT PAYMENT

Il D.L. 50/2017 ha **ampliato la platea dei soggetti interessati alla disciplina dello split payment**, sia dal lato dei committenti che da lato dei fornitori. Per quanto riguarda i **committenti**, la nuova normativa ha sostituito la precedente stabilendo che la scissione dei pagamenti andrà applicata sulle fatture emesse relative alle **cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione** genericamente intesa (come definita dall'art. 1, co. 2, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196). La **previgente formulazione della norma si rivolgeva invece** alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate *“nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti (...), delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza”*.

La nuova normativa dispone inoltre che la disciplina in oggetto venga applicata **anche** alle operazioni effettuate nei confronti di:

- società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;**
- società controllate direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e unioni degli stessi;
- società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359, co. 1, n. 1), c.c., dalle società di cui alle lettere a) e b), ancorché queste ultime rientrino fra le società di cui alla lettera d) ovvero fra i soggetti di cui all'art. 1, co. 2, della Legge 196/2009;
- società quotate** inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Dal punto di vista dei **fornitori** invece, **saranno interessati dallo split payment anche i compensi per prestazioni di servizi** assoggettati a **ritenute alla fonte** a titolo di imposta sul reddito.

Si precisa che le suddette disposizioni si applicano alle **operazioni per le quali la fattura è emessa dal 1° luglio 2017**.

2. DETRAZIONE DELL'IVA

È stato **ridotto il termine ultimo** entro il quale è possibile esercitare il diritto alla detrazione. Nella precedente formulazione della norma (Art. 19, comma 1, DPR 633/1972) tale termine veniva fissato fino alla *“dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto”*. Con le modifiche introdotte diventa *“... nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”*.

Studio Triberti Colombo & Associati



TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

E' variato anche il termine per la registrazione delle fatture e delle bolle doganali relative ai beni e servizi acquistati o importati (art. 25, comma 1, DPR 633/72) le quali, progressivamente numerate, devono essere annotate *“in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”*. Si presume quindi che la registrazione possa avvenire al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno di ricezione della fattura pertanto anche oltre il termine per esercitare il diritto alla detrazione, tuttavia se è stato superato tale termine non potrà essere esercitato il diritto.

Le nuove disposizioni si applicano alle fatture datate 2017 mentre per le fatture 2015 e 2016 continuano ad applicarsi i precedenti termini.

3. LOCAZIONI BREVI

E' stato introdotto il regime fiscale delle locazioni brevi, intendendosi per tali gli **affitti di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni**, compresi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, **stipulati da persone fisiche**, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali *on line*. **In caso di opzione**, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire dal **1° giugno 2017** si applicano le disposizioni relative alla **cedolare secca**, che prevede una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito e dell'imposta di registro pari al **21% del canone**. Se invece l'opzione non viene esercitata, i redditi derivanti dai suddetti contratti di locazione continueranno ad essere soggetti a tassazione ordinaria.

I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali *on line*, mettendo in contatto persone alla ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare devono **trasmettere i dati relativi ai contratti** conclusi per il loro tramite. Inoltre questi stessi soggetti, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti devono operare e versare, in qualità di **sostituti d'imposta**, una **ritenuta del 21% a titolo d'imposta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi** all'atto dell'accredito. Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.

4. DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE

La manovra correttiva contiene all'art. 11 la **possibilità di definire le controversie tributarie con controparte l'Agenzia delle Entrate, pendenti in qualsivoglia stato e grado del giudizio**. Sono escluse le controversie che non hanno come controparte l'Agenzia delle Entrate e le liti che riguardano l'iva in importazione, gli aiuti di stato, dazi e accise. Sono definibili le controversie con **costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente avvenuta entro il 31 dicembre 2016** e per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

La definizione avviene con il pagamento delle imposte di cui all'atto impugnato **e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, escluse dunque le sanzioni legate al tributo e gli interessi di mora**. Nel caso in cui la controversia riguardi esclusivamente interessi di mora o sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione sarà dovuto il 40% degli importi in contestazione; nel caso in cui la controversia riguardi esclusivamente sanzioni collegate a tributi cui si riferiscono, la controversia potrà essere definita senza il pagamento di alcuna somma.

La domanda di definizione dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2017, separatamente per ciascun atto impugnato. Per quanto riguarda il **versamento degli importi**, se questi **superano i 2.000 euro**, il pagamento potrà essere effettuato **in tre rate così suddivise**: il 40% entro il 30 settembre 2017, il 40% entro il 30 novembre 2017, il 20% entro il 30 giugno 2018. La definizione **si perfeziona con il pagamento** degli importi dovuti o della **prima rata**: qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Studio Triberti Colombo & Associati



TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

Il contribuente che entro il 21 aprile 2017 abbia aderito alla c.d. *rottamazione dei ruoli*, può usufruire della definizione agevolata delle controversie tributarie solo unitamente alla *rottamazione* stessa.

Dagli importi dovuti per la definizione agevolata **si scomputano quelli già versati** per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione **in pendenza di giudizio**, nonché quelli dovuti per la *rottamazione dei ruoli*: la definizione non comporta mai la restituzione delle somme già versate anche se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli **effetti** della definizione perfezionata **prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima del 24 aprile 2017**.

Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere di questo istituto: in tal caso, il **processo** è sospeso fino al **10 ottobre 2017**; se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al **31 dicembre 2018**. Per le controversie definibili **sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione**, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dal 24 aprile 2017 al 30 settembre 2017.

L'eventuale **diniego della definizione** da parte dell'Agenzia delle Entrate va notificato al contribuente **entro il 31 luglio 2018** e può essere impugnato secondo una specifica disciplina stabilita dalla norma.

Le modalità di attuazione del presente istituto saranno definite con **uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate**.

5. DEDUZIONE ACE

A decorrere dal periodo d'imposta **successivo** a quello in corso al 31.12.2016 (**dal 2017** per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) la variazione in aumento del capitale proprio è **calcolata con riferimento all'incremento intervenuto alla chiusura del quinto esercizio precedente anziché a quello in corso al 31.12.2010**. La finalità della nuova disposizione, dunque, è quella di sostituire **un parametro "fisso"** (patrimonio netto al 31/12/2010) con un **parametro "mobile"**, ossia il patrimonio netto esistente al termine del **quinto** esercizio precedente

Analogamente per i soggetti IRPEF l'agevolazione ACE:

- **per il 2016** rileva come incremento di capitale proprio anche la differenza tra il patrimonio netto al 31.12.2015 e quello al 31.12.2010;
- **dal 2017 al 2019** rileva come incremento di capitale proprio anche la differenza fra il patrimonio netto al 31.12.2015 e quello al 31.12 del quinto periodo d'imposta precedente a quello per il quale va determinata l'ACE.

In tal modo, per i soggetti Irpef, l'incremento patrimoniale 2015-2011 andrà via via a ridursi dal 2017 al 2019, fino ad azzerarsi dal 2020, quando si avrà **piena coincidenza** delle regole ACE applicate dai soggetti Irpef e Ires.

6. PATENT BOX

Non è più possibile beneficiare dell'agevolazione "Patent box" relativamente ai redditi derivanti dall'utilizzo di marchi d'impresa. Contestualmente è previsto che l'agevolazione è applicabile anche ai redditi derivanti dall'utilizzo congiunto *"di beni immateriali, collegati tra loro da vincoli di complementarietà, ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, sempre che tra i beni immateriali utilizzati congiuntamente siano compresi unicamente"*.

Le nuove disposizioni sono applicabili:

- per i **soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare**, per i periodi d'imposta per i quali l'opzione per l'agevolazione è esercitata dall'1.1.2017;
- per i **soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare**, a decorrere dal 3° periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, relativamente all'opzione per l'agevolazione esercitata dall'1.1.2017.

Studio Triberti Colombo & Associati



TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

7. TRANSFER PRICING

Con l'espressione **transfer pricing** si identifica il procedimento per determinare il prezzo appropriato, in gergo *transfer price*, nel trasferimento della proprietà di beni/servizi/intangibili attraverso operazioni infra-gruppo.

La nuova manovra fiscale modifica le norme sul transfer pricing prevedendo che **i componenti del reddito** derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, **sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti** operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, **se ne deriva un aumento del reddito**.

Ne deriva pertanto che gli aggiustamenti dei prezzi di trasferimento relativi a transazioni intercompany **non devono più avvenire in ossequio al principio del "valore normale" di cui all'art. 9 TUIR, ma a quello della "libera concorrenza"**. La medesima previsione si applica anche nel caso in cui dall'applicazione del principio della "libera concorrenza" **deriva una diminuzione del reddito**, a patto che si verifichino determinate condizioni.

8. RECLAMO E MEDIAZIONE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

E' stato aumentato **da euro 20.000 ad euro 50.000** il valore delle controversie tributarie al di sotto del quale presentare istanza di reclamo/mediazione. Secondo il nuovo dettato normativo infatti, per le controversie di valore non superiore ad euro 50.000, *"il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa"*. La modifica sarà applicabile agli **atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018**.

Per ogni ulteriore chiarimento Vi invitiamo a prendere direttamente contatto con i Vostri professionisti di riferimento.

Con l'occasione inviamo i nostri migliori saluti.

Studio Triberti Colombo & Associati

Studio Triberti Colombo & Associati

Milano - Via Carducci 32 - 20123
Tel. +39 02 855.031
Fax. +39 02 855.035.00

Torino - Piazza Carlo Felice 18 - 10121
Tel.+ 011.538.386
Fax +011.537.389

Roma - Via Boncompagni 93 - 00187
Tel. +06.97273788
Fax +06.97273584.00

